

Studio di Settore per l'edilizia VG69U – Novità 2013 e Correttivi “anticrisi”

31 Luglio 2013

Alla luce delle novità intervenute nel corso del 2013, l'ANCE ha aggiornato la **Guida agli Studi di Settore**, con particolare riferimento alle peculiarità del nuovo Studio per l'edilizia VG69U (“Costruzioni”), applicabile a partire dal periodo d'imposta 2012^[1].

Nella Guida vengono illustrati:

- i correttivi anticongiunturali approvati con il **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 maggio 2013** ed applicabili, per il periodo d'imposta 2012, ai risultati stimati dagli Studi di Settore, ivi compreso quello per l'edilizia VG69U, al fine di tener conto della contrazione delle attività e dei mercati dovuta alla crisi economica in atto;
- gli Indicatori di coerenza (approvati con i **D.M. 21 marzo e 28 marzo 2013** - con il **relativo Allegato n.47**), applicabili, a partire dal periodo d'imposta 2012, anche allo Studio VG69U, nell'ipotesi di non corretta compilazione dei Modelli^[2] [per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore \(che costituiscono parte integrante dell'UNICO 2013, da presentare^{\[3\]} entro il prossimo 30 settembre 2013\)](#);
- i chiarimenti sulle predette novità, contenuti nella **Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2013 n.23/E**.

In ogni caso, si ricorda che, ai sensi dell'art.1, co.3 del D.M. 23 maggio 2013, i contribuenti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli Studi integrati con i correttivi congiunturali (ivi compreso lo Studio VG69U), non sono assoggettabili, per il 2012, agli accertamenti basati sugli Studi di Settore.

^[1] Dopo il via libera della Commissione degli Esperti, a cui l'ANCE partecipa, il 6 dicembre 2012, lo Studio VG69U è stato approvato con il D.M. 28 dicembre 2012 ed è applicabile per il triennio 2012-2014. Si ricorda che il nuovo Studio, elaborato, come noto, su base regionale, interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2, co.1, lett.a e co.2, D.M. 28 dicembre 2012) - [Cfr. ANCE “Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Studio di Settore per l'edilizia VG69U” - ID n.9600 del 15 gennaio 2013.](#)

^[2] [Cfr. ANCE “Studi di Settore - Modelli e Istruzioni 2013” - ID n.11790 del 10 giugno 2013.](#)

[3] Come risulta dalle Istruzioni ai Modelli (e confermato dalla C.M. 23/E/2013), da tale obbligo sono escluse le imprese con residenza o sede operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Veneto e Lombardia, individuati nel D.M. 1° giugno 2012, che:

- presentano un periodo di non normale svolgimento dell'attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;
- hanno cessato l'attività;
- si trovano in liquidazione volontaria.

Per le imprese con tali caratteristiche, inoltre, gli Studi di Settore non verranno utilizzati come strumento presuntivo ai fini dell'accertamento (*cfr.* anche Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).

Inoltre, si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2012 le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento non devono presentare il predetto Modello (Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio e 27 maggio 2013).

12532-Circ. Agenzia Entrate 15 luglio 2013 n.23-E_ALL 6.pdf [Apri](#)

12532-Allegato n.47_ALL 5.pdf [Apri](#)

12532-D.M. 28 marzo 2013_ALL 4.pdf [Apri](#)

12532-D.M. 21 marzo 2013_ALL 3.pdf [Apri](#)

12532-Decreto Ministro Finanze 23 maggio 2013_ALL 2.pdf [Apri](#)

12532-Guida agli Studi di Settore ALL1.pdf [Apri](#)